

# Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;  
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;  
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 19 febbraio 2014)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI  
Relatore di minoranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

## sulle proposte di legge:

- N. 271** a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Badiali, Ciriaci, Ricci, Malaspina, Eusebi, Pieroni, Latini  
*presentata in data 22 novembre 2012*  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6 “LEGGE FORESTALE REGIONALE” E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2009, N. 31 “FINANZIARIA 2010”
- N. 371** a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Badiali  
*presentata in data 7 novembre 2013*  
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6 “LEGGE FORESTALE REGIONALE”

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

### Nuova titolazione:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6  
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”**

**TESTO BASE: proposta di legge n. 271**

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 28 febbraio 2014)*

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 271 (testo base) concernente *(nuova titolazione proposta dalla Commissione)*: "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 'Legge forestale regionale'", abbinata alla proposta di legge n. 371, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Michele Maiani nella seduta odierna;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Richiamato il parere contrario n. 26 espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 27 aprile

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:

- 1) al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005, così come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4, infine sono aggiunte le seguenti parole: "di concerto e in collaborazione con le Comunità montane";
- 2) al comma 1 bis dell'articolo 18 della l.r. 6/2005, così come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: "usi civici" sono inserite le seguenti: "e le società di gestione da questi costituite,".

Il Presidente  
Fabrizio Giuliani

**Testo proposto****Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 6/2005)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 e del Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle norme comunitarie e di quelle statali relative a materie interferenti con la presente legge, disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio, nonché alla tutela, valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell'occupazione nel settore forestale per la gestione attiva sostenibile delle foreste basata sui principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa ed adattata alle condizioni locali, e delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale regionali, territoriali ed aziendali.”.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 6/2005)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 e del Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle norme comunitarie e di quelle statali relative a materie interferenti con la presente legge **nel rispetto della normativa statale ed europea**, disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio, nonché alla tutela, valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell'occupazione nel settore forestale per la gestione attiva sostenibile delle foreste basata sui principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa ed adattata alle condizioni locali, e delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale regionali, territoriali ed aziendali.”.

**Art. 1 bis**

*(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 6/2005)*

1. L'articolo 6 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Gestione associata delle superfici boscate)

1. La Regione promuove la gestione forestale associata del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001, incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati alle forme di associazione per la gestione dei terreni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e privata.

3. Per la costituzione e l'avviamento delle forme associative di cui al comma 2, la Regione concede un contributo quinquennale. Il contributo ha carattere scalare, dell'ordine del 20 per cento l'anno, ed è concesso ai consorzi e alle forme di associazione che si impegnano formalmente a gestire in forma associata le foreste in disponibilità per almeno venti anni, con priorità per i consorzi e le associazioni costituiti tra proprietà fondiarie gestite da imprenditori agricoli e forestali e per quelli che prevedono la partecipazione di enti pubblici e proprietà collettive, quali

**Art. 2***(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 6/2005)*

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis (Lavori e servizi forestali in zona montana)

1. Per le finalità di salvaguardia del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna, i servizi e gli interventi pubblici forestali previsti dal piano forestale regionale di cui all'articolo 4, quelli relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo-forestale, nonché alla difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio possono essere affidati a singoli imprenditori agricoli ed a cooperative agricolo-forestali nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici e nei limiti di importo imponibile annuo per ogni ente pubblico stabiliti dalla legge.”.

**Art. 3***(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 6/2005)*

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 6/2005 le parole: “P.M.P.F.” sono sostituite dalle seguenti: “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”.

**Art. 4***(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 6/2005)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) ristrutturazione di fabbricati rurali e ripristino delle immediate pertinenze colonizzate dalla vegetazione forestale.”.

**garanti di una gestione forestale sostenibile delle foreste, e di cooperative di lavoro forestale, quali garanti della professionalità dei lavori e della sicurezza nei cantieri forestali.**

**4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, determina le modalità e i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.**

**Art. 2***(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 6/2005)*

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis (Lavori e servizi forestali in zona montana)

1. Per le finalità di salvaguardia del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna, i servizi e gli interventi pubblici forestali previsti dal piano forestale regionale di cui all'articolo 4, quelli relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo-forestale, nonché alla difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio possono essere affidati a ~~singoli~~ imprenditori agricoli **singoli o associati, ai consorzi forestali** ed a cooperative agricolo-forestali nel rispetto della normativa ~~comunitaria~~ **europea**, statale e regionale in materia di contratti pubblici e ~~nei limiti di importo imponibile annuo per ogni ente pubblico stabiliti dalla legge.”.~~

**Art. 3***(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 6/2005)*

*Identico*

**Art. 4***(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 6/2005)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 è aggiunta la seguente lettera **sono aggiunte le seguenti:**

“b bis) ristrutturazione **ed ampliamento** di fabbricati rurali e ~~ripristino delle immediate pertinenze colonizzate dalla vegetazione forestale.”;~~

**b ter) realizzazione di interventi in applicazione di disposizioni normative volte al riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere**

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Gli obblighi connessi alla riduzione della superficie boscata non si applicano per le superfici di dimensioni inferiori a 2.000 metri quadrati."

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

"5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione degli interventi per il Progetto Appennino di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), nonché per la realizzazione di opere di prevenzione degli incendi boschivi all'interno dei boschi così come definiti dall'articolo 2 della presente legge."

#### Art. 5

*(Inserimento degli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies nella l.r. 6/2005)*

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 6/2005 sono inseriti i seguenti:

"Art. 15 bis (Interventi forestali di pubblica utilità)

1. Sono definiti di pubblica utilità gli interventi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla prevenzione degli incendi boschivi, le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, la sistemazione di aree boschive percorse da incendio, gli interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

2. Per ragioni di pubblica utilità e in situazioni di inerzia o inazione dei singoli proprietari, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001 e degli articoli 75, 76, 77 e 78 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, adotta i criteri e le modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

**l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile."**

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Gli obblighi connessi alla riduzione della superficie boscata non si applicano per le superfici di dimensioni inferiori a ~~2.000~~ **1.000** metri quadrati, **per gli interventi di mitigazione idraulica e di manutenzione straordinaria di opere e manufatti esistenti disposti dagli enti competenti e per la ristrutturazione di edifici di interesse storico, artistico e culturale."**

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

"5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione ~~degli interventi per il Progetto Appennino di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), nonché per la realizzazione di opere di prevenzione degli incendi boschivi all'interno dei boschi, così come definiti dall'articolo 2 della presente legge,~~ **e alla manutenzione degli alvei fluviali nelle zone montane."**

#### Art. 5

*(Inserimento degli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater, e 15 quinquies e 15 sexies nella l.r. 6/2005)*

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 6/2005 sono inseriti i seguenti:

"Art. 15 bis (Interventi forestali di pubblica **utilità incolumità**)

1. Sono definiti di pubblica **utilità incolumità** gli interventi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla prevenzione degli incendi boschivi, le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, la sistemazione di aree boschive percorse da incendio, gli interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

2. Per ragioni di pubblica **utilità incolumità** e in situazioni di ~~inerzia o inazione dei singoli proprietari~~ **di gravi processi di degrado o di rischio idrogeologico**, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001 e degli articoli 75, 76, 77 e 78 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, adotta, **previo parere della competente commissione assembleare**, i criteri e le modalità per la redazione e l'ap-

3. Gli enti territoriali interessati, allo scopo di ripristinare le aree degradate, realizzare la messa in sicurezza del territorio, migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive e ambientali, presentano alla Giunta regionale i piani d'intervento forestale straordinari.

4. L'approvazione da parte della Giunta regionale dei piani di cui al comma 2 conferisce agli interventi in essi previsti il carattere di pubblica utilità ed urgenza. I piani una volta approvati acquisiscono carattere di priorità rispetto agli interventi ordinari e possono essere finanziati con fondi comunitari o statali.

5. Una volta approvato il piano di intervento forestale straordinario, l'ente territoriale può provvedere all'occupazione temporanea di aree ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. L'Ente territoriale, qualora lo ritenga opportuno, può sostituire la procedura per l'occupazione temporanea con l'acquisto o l'espropriazione per pubblica utilità dei terreni interessati dagli interventi forestali straordinari di cui al comma 1, includendoli nel demanio forestale della Regione o nel proprio patrimonio demaniale.

Art. 15 ter (Procedure per l'attuazione del piano per gli interventi forestali straordinari di pubblica utilità)

1. Qualora il proprietario o possessore dei terreni interessati dal Piano per gli interventi forestali straordinari di pubblica utilità sia rintracciabile e consenziente, sarà chiamato a sottoscrivere un verbale di accordo bonario per la cessione temporanea dei terreni a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi, identificando i terreni interessati, il loro stato iniziale, fissando le condizioni per la loro cessione temporanea, con particolare riguardo agli interventi previsti, al periodo presunto di cessione e all'indennizzo annuale da erogare che sarà pari alla diminuzione del reddito annuale derivante

provazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

3. Gli enti territoriali interessati **competenti**, allo scopo di ripristinare le aree degradate, realizzare la messa in sicurezza del territorio, migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive e ambientali, ~~presentano alla Giunta regionale~~ **approvano** i piani d'intervento forestale straordinari **di cui al comma 2. L'approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi previsti dai piani conferisce allo stesso il carattere di pubblica utilità e gli interventi in esso previsti possono essere finanziati con fondi pubblici.**

4. *Soppresso*

5. Una volta approvato il piano di intervento forestale straordinario **progetto esecutivo**, l'ente territoriale può provvedere all'occupazione temporanea di aree ai sensi dell'articolo 49, ~~comma 5~~, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. *Soppresso*

**6 bis. Il carattere di pubblica utilità non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.**

Art. 15 ter (Procedure per l'attuazione del piano ~~per gli interventi forestali straordinari di pubblica utilità~~ **d'intervento forestale straordinario**)

1. **Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto esecutivo di cui al comma 3 dell'articolo 15 bis sottoscrive un verbale di accordo bonario per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni per la loro cessione temporanea, con particolare riguardo agli interventi previsti, al periodo presunto di cessione e all'indennizzo da erogare, pari alla diminuzione del reddito derivante dall'occu-**

dall'occupazione e, se negativo o non calcolabile, sarà comunque stabilito nella misura del reddito agrario moltiplicato per cento.

2. Qualora non sia possibile l'accordo bonario di cui al comma 1, l'ente competente trasmette al proprietario o possessore dei terreni il verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, nel quale riporta le informazioni e le condizioni di cui al comma 1.

3. L'occupazione temporanea, compreso l'indennizzo, cessa con la riconsegna dei terreni al proprietario o possessore dei terreni interessati tramite apposito verbale redatto dall'ente competente, trasmesso al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna, che riporta le informazioni di cui al comma 1 oltre ad un eventuale piano di coltura, se ritenuto necessario.

4. Nel caso in cui il proprietario o possessore non sia rintracciabile, sia per l'occupazione temporanea di cui al comma 2 sia per la riconsegna dei terreni di cui al comma 3, si procede mediante affissione, per trenta giorni, all'Albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmesso dall'ente competente.

5. Gli enti territoriali delegati elaborano ed aggiornano l'inventario dei terreni forestali in occupazione temporanea e riconsegnati su base catastale.

Art. 15 quater (Realizzazione degli interventi forestali di pubblica utilità)

1. Nei territori al di fuori delle Comunità montane la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15 bis è di competenza delle Province, a condizione che i terreni interessati rientrino interamente nei confini amministrativi.

Art. 15 quinquies (Accordi bonari per la rimozione dell'inerzia nella gestione forestale attiva sostenibile)

1. Con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 15 ter, le Comunità montane nelle aree montane e le Province nei restanti territori possono sottoscrivere accordi bonari con privati proprietari e con organizzazioni montane, per la realizzazione di programmi di interventi forestali finalizzati all'attuazione del piano forestale regionale di cui all'articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della pluriattività e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l'utilizzo di contributi comunitari e statali.”.

**pazione per tutta la durata della stessa e comunque non superiore al reddito dichiarato.**

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

5. Gli enti territoriali ~~delegati~~ **competenti** elaborano ed aggiornano l'inventario dei terreni forestali in occupazione temporanea e riconsegnati su base catastale.

Art. 15 quater (Realizzazione degli interventi forestali di pubblica utilità **Competenze delle Province**)

1. *Identico*

Art. 15 quinquies (Accordi bonari per la **realizzazione di interventi forestali**) ~~rimozione dell'inerzia nella gestione forestale attiva sostenibile)~~

1. Con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 15 ter, le Comunità montane nelle aree montane e le Province nei restanti territori possono sottoscrivere accordi bonari con privati proprietari e con organizzazioni montane, per la realizzazione di programmi di interventi forestali finalizzati all'attuazione del piano forestale regionale di cui all'articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della ~~pluriattività~~ **multifunzionalità** e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l'utilizzo di contributi ~~comunitari e statali~~ **pubblici**.

**Art. 15 sexies (Determinazione dell'importo dei lavori)**

**1. Il valore dei lavori posto a base delle**



**Art. 6**

*(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 6/2005)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Gli utili di cui al comma 3 sono reinvestiti direttamente dalla Comunità montana che li ha incassati per i fini di cui al comma 2; gli stessi devono essere rendicontati annualmente alla Regione, riportando le somme introitate e quelle spese.”.

**Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 6/2005)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli enti delegati dalla legge regionale alle competenze in materia di usi civici e le società di gestione da questi costituite, possono acquisire in affitto, in concessione d'uso o in comodato i terreni di proprietà delle organizzazioni montane di cui al comma 1 allo scopo di realizzare interventi pubblici forestali, inclusa la viabilità di servizio principale e secondaria, finalizzati all'attuazione del piano forestale regionale di cui all'articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della pluriattività e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l'utilizzo di contributi comunitari e statali.”.

**procedure finalizzate alla attuazione degli interventi previsti agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies è determinato detraendo l'importo ricavato dalla alienazione del legname, presuntivamente calcolato in sede di computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo previsto per ogni intervento, fermo restando l'importo minimo del valore stabilito sulla base del prezzario regionale nel bando di gara.”.**

**Art. 6**

*(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 6/2005)*

*Identico*

**Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 6/2005)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli enti delegati dalla legge regionale alle competenze in materia di usi civici ~~e le società di gestione da questi costituite~~, possono acquisire in affitto, in concessione d'uso o in comodato i terreni di proprietà delle organizzazioni montane di cui al comma 1 allo scopo di realizzare interventi pubblici forestali, inclusa la viabilità di servizio principale e secondaria, finalizzati all'attuazione del piano forestale regionale di cui all'articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della ~~pluriattività~~ **multifunzionalità** e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l'utilizzo di contributi ~~comunitari e statali~~ **pubblici**.”.

**Art. 7 bis**

*(Modifiche dell'articolo 19 della l.r. 6/2005)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:

“6 bis. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali.”.



**Art. 8***(Modifica della rubrica del Capo IV)*

1. Nella rubrica del Capo IV le parole: “e nei centri abitati” sono soppresse.

**Art. 9***(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 6/2005)*

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 le parole: “, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “paesaggio rurale marchigiano” sono aggiunte le seguenti: “e del verde urbano”.

3. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, i Comuni adottano un regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, redatto ed adottato dalla Giunta regionale. I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al recepimento dello schema di regolamento regionale entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.”.

**Art. 10***(Modifiche dell'articolo 23 della l.r. 6/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 21” sono inserite le seguenti: “, comma 2, lettere a), b), c) e d),”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il richiedente l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi di alto fusto di cui all'articolo 20 può optare per il versamento di un indennizzo; l'ente competente determina l'indennizzo in base alla specie ed alle dimensioni della pianta abbattuta, facendo riferimento al prezzario uff-

**Art. 8***(Modifica della rubrica del Capo IV)*

*Identico*

**Art. 9***(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 6/2005)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, i Comuni adottano un regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, ~~redatto ed~~ adottato dalla Giunta regionale, **previo parere della competente commissione assembleare**. I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al recepimento dello schema di regolamento regionale entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.”.

**Art. 10***(Modifiche dell'articolo 23 della l.r. 6/2005)*

1. *Identico*

**1 bis. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 6/2005 le parole: “di cui al comma 1” sono soppresse.**

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. **In luogo della piantagione compensativa** il richiedente l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi di alto fusto di cui all'articolo 20 può **chiedere di** optare per il versamento di un indennizzo; **in tal caso** l'ente competente determina l'indennizzo in base **ai criteri stabiliti**

ciale regionale in materia di lavori pubblici. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”.

#### Art. 11

*(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 6/2005)*

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio vegetale regionale, per ogni siepe estirpata ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'estirpazione. Nell'autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto, escludendo le aree che si trovano nelle zone A, B, C e D del territorio comunale, così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti. Il richiedente l'autorizzazione all'estirpazione di una siepe può optare per il versamento di un indennizzo; l'ente competente determina l'indennizzo in funzione della specie e della lunghezza della siepe estirpata, facendo riferimento al prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.”.

#### Art. 12

*(Modifiche dell'articolo 27 della l.r. 6/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 6/2005 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile si provvede con la pubblicazione per trenta giorni all'Albo pretorio del Comune ove vegeta la formazione vegetale monumentale.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “fornita dalla Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “ai Comuni per l'apposizione su idoneo supporto”.

~~dalla Giunta regionale alla specie ed alle dimensioni della pianta abbattuta, facendo riferimento al prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.~~ Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, e delle formazioni vegetali **monumentali e delle formazioni vegetali** del paesaggio rurale.”.

#### Art. 11

*(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 6/2005)*

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio vegetale regionale, per ogni siepe estirpata ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'estirpazione. Nell'autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto, escludendo le aree che si trovano nelle zone A, B, C e D del territorio comunale, così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti. **In luogo della piantagione compensativa** il richiedente l'autorizzazione all'estirpazione di una siepe può **chiedere di** optare per il versamento di un indennizzo; **in tal caso** l'ente competente determina l'indennizzo **in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale** in funzione della specie e della lunghezza della siepe estirpata, facendo riferimento al prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, e delle formazioni vegetali **monumentali e delle formazioni vegetali** del paesaggio rurale.”.

#### Art. 12

*(Modifiche dell'articolo 27 della l.r. 6/2005)*

*Identico*

**Art. 13**

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 6/2005 dopo le parole: "difformemente dalle prescrizioni" sono aggiunte le seguenti: " , nel caso in cui il proprietario non ottemperi all'ordinanza dell'ente competente che indica, oltre al termine per la realizzazione, le modalità di regolare esecuzione del rimboschimento compensativo obbligatorio previsto".

**Art. 14**

(Modifiche alla l.r. 31/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 31/2009 dopo le parole "con il coinvolgimento" sono aggiunte le seguenti: "delle Province,".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 31/2009 è inserito il seguente:

"5 bis. La struttura organizzativa di cui al comma 5 svolge anche le funzioni di coordinamento per l'utilizzazione dei proventi di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005.".

**Art. 15**

(Norme transitorie)

1. Per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 sono altresì utilizzati i proventi degli indennizzi acquisiti ai fondi provinciali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 non ancora impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale redige e adotta lo "Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano" indicato al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.

**Art. 16**

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 10 e il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 6/2005.

**Art. 13**

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 6/2005)

Identico

**Art. 14**

(Modifiche alla l.r. 31/2009)

Soppresso

**Art. 15**

(Norme transitorie)

1. Soppresso

2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ~~redige e adotta lo~~ "Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano" indicato al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge **e i criteri di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 6/2005, come modificati dagli articoli 10 e 11 della presente legge.**

**Art. 16**

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 10, **il comma 5 bis dell'articolo 12** e il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 6/2005.

**Proposta di legge n. 371**  
a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Badiali  
*presentata in data 7 novembre 2013*

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 6/2005)*

1. All'articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali.”.